



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6537 del 15 maggio 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof. Avv. U. Minneci – Membro supplente

Avv. N. Mincato – Membro supplente

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatrice: Avv. N. Mincato

nella seduta del 5 maggio 2023, in relazione al ricorso n. 9614, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità contrattuale dell'intermediario nella esecuzione di ordini del cliente su CFD, oggetto di autonomo investimento ad opera del Ricorrente avvalendosi della piattaforma di *trading on line* messa a sua disposizione dall'Intermediario convenuto, e, più nello specifico, nella chiusura forzata di una posizione avvenuta in data 5 ottobre 2022, benché il prezzo *trigger* per far scattare la chiusura della posizione non fosse stato raggiunto, con conseguente richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente stesso.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 21 ottobre 2022, cui l'intermediario ha dato riscontro in modo giudicato insoddisfacente in data 24 ottobre 2022, il Ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Egli riferisce che in data 4 ottobre 2022 ha effettuato un'operazione di acquisto di CFD Eur/Try con sottostante il tasso di cambio Euro/Lira turca, al prezzo di 18,29358. Il giorno successivo alle ore 08.33.50 la posizione veniva, tuttavia, chiusa a 19,01133, in applicazione di un meccanismo di *stop* automatico inserito dall'Intermediario, in merito al che il Ricorrente evidenzia di aver condotto delle verifiche tramite altri tre broker, per nessuno dei quali riscontrava tuttavia un prezzo così elevato. L'intermediario, interpellato sull'accaduto dal ricorrente, affermava che il mercato di riferimento era da individuarsi nell'MTS LMAX Londra e, tuttavia, da un resoconto di tale mercato il ricorrente stesso acquisiva contezza che, nella giornata del 5 ottobre 2022, dalle ore 00,00 alle ore 11,59, il prezzo più alto toccato da tali strumenti finanziario era stato di 18,5754.

Lamenta, pertanto, il ricorrente che vi sarebbe stata un'anomalia nella gestione della piattaforma di *trading on-line* su cui egli ha operato, non ricorrendo a suo dire i presupposti per la chiusura in automatico della posizione al tempo in essere.

Parte ricorrente si rivolge, pertanto, a quest'Arbitro formulando una richiesta di indennizzo per € 935,13, quale risultante della somma di € 795,13 (corrispondente alla perdita asseritamente subita con la chiusura indebita dell'operazione) e dell'importo di € 140,00 (quale differenza fra il prezzo di entrata ed il prezzo EURTRY del giorno 21 ottobre 2022, in cui il ricorrente afferma che avrebbe senz'altro realizzato un profitto).

3. L'Intermediario si è costituito regolarmente ed ha, innanzitutto, tenuto a precisare di essere tra le prime realtà in Europa ad aver introdotto il cd. "trading fai da te", sicché *"il cliente è pertanto pienamente consapevole di effettuare operatività diretta via internet, attraverso una piattaforma messa a sua disposizione, che Directa non presta*

in alcun modo il servizio di gestione di portafogli né il servizio di consulenza, né si avvale di consulenti finanziari, e che quindi lo stesso cliente opera sempre in via del tutto autonoma dopo essersi adeguatamente informato sul funzionamento degli strumenti finanziari e dei regolamenti dei mercati e degli MTF su cui opera”.

Ciò premesso, con riguardo all’odierna controversia dichiara che il contratto in essere con l’odierno Ricorrente, di “Raccolta ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, licenza software, mandato nonché di altri servizi accessori”, recava, tra l’altro, all’art. 4, la seguente specifica informativa: *“I CFD o Contratti per Differenza sono un accordo tra le due parti del contratto nel quale vengono regolate, con modalità cash, le differenze tra il prezzo di apertura e di chiusura negoziato riferiti allo strumento sottostante. Non si realizza mai lo scambio fisico del sottostante. Sono strumenti utilizzati in strategie di trading avanzate e sono rivolti principalmente a trader esperti. Essi consentono agli investitori di prendere una posizione short o long sullo strumento sottostante nel breve o brevissimo termine, soprattutto nel segmento forex o commodity dove è meno agevole effettuare l’investimento direttamente sul singolo strumento. Sono caratterizzati da un effetto leva piuttosto elevato e pertanto è possibile effettuare un investimento con valori nozionali considerevoli a fronte di un piccolo margine iniziale. È tuttavia necessario, per mantenere l’investimento, coprire eventuali perdite maturate con ulteriori margini e pertanto l’investitore deve valutare accuratamente di essere in grado di provvedervi”.*

Le doglianze mosse da parte ricorrente, a detta della resistente sarebbero, dunque, prive di fondamento in quanto, come precisato anche nel riscontro ai vari reclami, *“gli stop order su LMAX (l’MTF regolamentato che consente la negoziazione dei CFD) scattano non sull’ultimo prezzo battuto ma sul bid/ask a seconda che siano in vendita o in acquisto. Poiché il mercato LMAX non fornisce il flusso relativo ai contratti eseguiti, i valori di minimo e massimo e la curva dei grafici che forniamo sono costruiti sui valori medi delle offerte bid & ask presenti sul book e non sui prezzi dei contratti eseguiti; è quindi possibile ottenere eseguiti a un prezzo inferiore a quello minimo o a*

un prezzo superiore a quello massimo; aspetti, questi, tutti precisati sul proprio sito, oltre che sull'informativa precontrattuale, di cui pertanto il cliente non poteva non essere ben consapevole.

In particolare, nel sito veniva precisato che *“La curva dei grafici è costruita sui valori medi delle offerte bid e ask presenti sul book e non sui prezzi dei contratti eseguiti: è quindi possibile ottenere eseguiti a un prezzo inferiore a quello minimo, o a un prezzo superiore a quello massimo”* e, con riguardo al caso di specie, dai grafici allegati ai vari reclami si ricava l'assenza di anomalie e l'effettivo raggiungimento del prezzo d'esecuzione.

Alla luce di tali argomentazioni, l'Intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

4. In replica, il Ricorrente tiene a ribadire la propria posizione ed insiste sulla circostanza del funzionamento anomalo della piattaforma messa a disposizione dall'Intermediario, oltre che del meccanismo di stop-loss previsto, proprio in quanto non ha reperito riscontro alcuno del fatto che il prezzo *trigger* per far scattare il meccanismo di *stop-loss* e, quindi, la chiusura automatica della sua posizione fosse stato effettivamente raggiunto nella giornata di riferimento.

5. Con le repliche finali l'Intermediario, a sua volta, reitera le proprie eccezioni come articolate in sede di prime deduzioni e, in relazione all'argomentazione di parte ricorrente secondo cui il meccanismo di stop-loss non sarebbe imposto dall'ESMA, tiene a rilevare come le misure di protezione degli investitori impostate in relazione all'operatività in CFD risultano chiaramente illustrate all'art. 45 del “Contratto per la ricezione e trasmissione di ordini, nonché esecuzione per conto del cliente, collocamento e servizi accessori”, che è stato oggetto di approvazione specifica da parte del cliente odierno Ricorrente.

DIRITTO

I. Il ricorso, stanti le evidenze disponibili in atti, non può essere accolto per quanto di seguito rappresentato.

Come sopra richiamato, la controversia attiene a profili di inadempimento contrattuale consistiti nell'attivazione del meccanismo di *stop-loss* su una posizione in CFD nonostante – secondo la prospettazione di parte ricorrente - il prezzo *trigger* non fosse stato raggiunto sul relativo mercato.

Ebbene, va anzitutto detto che risulta pacifico tra le parti che sia stata effettuata l'operazione di chiusura in contestazione su una posizione del ricorrente in applicazione di un meccanismo di *stop-loss* automatico (al raggiungimento di una perdita pari o superiore al 50% del capitale investito e che, nello specifico, avrebbe dovuto attivarsi al raggiungimento di prezzi *trigger* o segnali dei CFD minori o uguali ad una certa soglia).

In atti non è presente, tuttavia, la documentazione contrattuale evocata dalle parti, il che sarebbe stato anzitutto onere del resistente produrre. Dal sito dell'Intermediario è dato rilevare che il prezzo di attivazione del meccanismo di *stop-loss* sarebbe, in casi della specie, da individuarsi nella migliore offerta *bid-ask*.

In buona sostanza, dalle evidenze probatorie e documentali disponibili in atti, pur emergendo un quadro istruttorio che non può dirsi aver fornito adeguata e piena contezza della puntuale e preventiva messa a disposizione del cliente, a cura del resistente, delle informazioni circa i meccanismi di attivazione della procedura di *stop-loss* in casi della specie, non può neanche ritenersi accertato, allo stato degli atti e con la necessaria univocità e certezza, che quanto sostenuto da parte ricorrente sia sufficientemente fondato e che da ciò ne sia conseguito un danno effettivo. Il che induce conclusivamente questo Collegio a ritenere non accoglibile la domanda di parte attorea.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi